



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I - Pensioni
Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza
Complementare

Roma, 07/03/2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 12

Oggetto: CCNL relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione. Quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010 è stato pubblicato il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VII, sottoscritto in data 28 luglio 2010, relativo, per la parte normativa, al periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 e, per la parte economica, ai periodi 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 e 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.

Il contratto si applica a tutto il personale dirigente dei comparti Università e Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, con l'eccezione dei direttori amministrativi delle Università (art. 8, comma 1, legge n. 370/1999 e D.M. 23 maggio 2001).

BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

2. Trattamento economico

Dirigenti di prima fascia (art.17)

Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, stabilito dall'art. 2, comma 2, del CCNL 5 marzo 2008 – biennio economico 2004/2005, nella misura annua lorda di € 51.329,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

dal 1° gennaio 2006 di € 53,56
rideterminato dal 1° gennaio 2007 in € 180,85.

Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento come previsto dall'art. 53, comma 6, del CCNL del 5/3/2008.

Dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilità, è rideterminato in € 53.680,09.

La retribuzione individuale di anzianità, nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento da ciascun dirigente.

La retribuzione di posizione di parte fissa, di cui all'art. 52 del CCNL del 5 marzo 2008 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in € 35.173,90 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

Dirigenti di seconda fascia (art.20)

Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, stabilito ai sensi dell'art 5, comma 2, CCNL del 5 marzo 2008 - biennio economico 2004/2005 - nella misura annua lorda di € 40.129,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

dal 1° gennaio 2006 € 21,83
rideterminato dal 1° gennaio 2007 in € 141,386.

Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento come previsto dall'art. 56, comma 6, del CCNL 5/3/2008.

Dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilità, è rideterminato € 41.968,00.

La retribuzione individuale di anzianità, nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento da ciascun dirigente.

La retribuzione di posizione di parte fissa, di cui all'art.52 del CCNL del 5 marzo 2008 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in € 11.778,61 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

Retribuzione di posizione e retribuzione per incarichi di funzioni dirigenziali generali (artt. 23 e 24)

Ai sensi dell'art. 23 del contratto in esame, nei confronti dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali la retribuzione di posizione è definita entro i seguenti valori annui lordi a regime, per tredici mensilità, da un minimo di € 11.778,61, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 20, comma 3 del presente contratto, ad un massimo di € 45.348,31.



Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell'art.17 del contratto in esame, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Ai fini del trattamento di quiescenza, per tutto il personale destinatario del contratto in esame, la retribuzione di posizione, sia per la parte fissa che nella sua componente variabile, è utile per il calcolo della quota A di pensione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 503/1992 ma non soggetta alla maggiorazione del 18 % di cui all'art. 15 della legge 177/76.

Effetti dei nuovi trattamenti economici (artt. 18 e 21)

I benefici economici indicati nel paragrafo precedente, compresa l'intera retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento, hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Tali benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio contrattuale 2006/2007 alle scadenze e negli importi previsti dal contratto, mentre agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli emolumenti maturati alla data della cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.

Indennità sostitutiva della reintegrazione (art. 14)

In sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente licenziato, il contratto in esame prevede la possibilità di corrispondere, previo accordo tra le parti, un'indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.

Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione di posizione corrisposta al momento del licenziamento con esclusione di quella di risultato.

Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un'età compresa fra i 46 e 56 anni, l'indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell'interessato.

Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all'art. 13 lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992.

3. Dirigenti ENEA (art.29)

Al fine della completa applicazione del contratto in esame, l'ENEA con specifica contrattazione integrativa provvederà al raccordo e all'omogeneizzazione degli istituti contrattuali dei propri dirigenti con quelli attinenti alla dirigenza dell'area VII.

Pertanto, fino all'entrata in vigore di detto contratto integrativo, ai dirigenti ENEA continua ad applicarsi il CCNL 7 marzo 2007 quadriennio normativo 2002-2005, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del contratto in esame (vedi infra).



Incrementi tabellari (art.30)

La retribuzione minima mensile dei dirigenti ENEA così come stabilita dall'art. 2 del CCNL del 7 marzo 2007, biennio economico 2004-2005 nella misura mensile lorda di € 3.672,56 è incrementata dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

dal 1° gennaio 2006 di € 28,31
rideterminato dal 1° gennaio 2007 in € 168,20.

Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Dal 1° gennaio 2007 la retribuzione mensile lorda per 13 mensilità, è rideterminato in € 3.840,76.

Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.

I valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 5 del CCNL 7 marzo 2007 (biennio economico 2004-2005) sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2007 nelle misure mensili lorde di seguito riportate:

Fascia A € 37,00
Fascia B € 55,80
Fascia C € 73,70
Fascia D € 111,20
Fascia E € 148,10.

Gli importi minimi e massimi relativi alle diverse fasce dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 5 del CCNL 7 marzo 2007 (biennio economico 2004-2005) sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 nelle misure lorde mensili sotto riportate:

Fascia A da € 338,00 a € 849,00
Fascia B da € 867,80 a € 1.482,80
Fascia c da € 1.500,70 a € 2.215,70
Fascia D da € 2.253,20 a € 2.936,20
Fascia E da € 3.005,10 a € 3.648,10.

Effetti dei nuovi trattamenti economici (art.31)

I benefici economici di cui all'art. 30 del contratto in esame hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Tali benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio contrattuale 01/01/2006 – 31/12/2007, alle scadenze e negli importi previsti dal contratto, mentre agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli emolumenti maturati alla data della cessazione dal servizio.

Si precisa che gli incrementi della retribuzione minima mensile non hanno effetto sull'elemento di maggiorazione della retribuzione di cui all'art.4 del CCNL 7 marzo 2007.



BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

4. Trattamento economico

Dirigenti di prima fascia (art.2)

Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, stabilito dall'art. 17, comma 2, del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006/2007, nella misura annua lorda di € 53.680,09 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

dal 1° gennaio 2008 di € 57,39
rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 132,10.

Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio.

Dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilità, è rideterminato in € 55.397,39.

La retribuzione individuale di anzianità, nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento da ciascun dirigente.

La retribuzione di posizione di parte fissa, di cui all'art. 52 del CCNL del 5 marzo 2008 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

Dirigenti di seconda fascia (art.5)

Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, stabilito ai sensi dell'art. 20, comma 2, del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006/2007 nella misura annua lorda di € 41.968,00, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

dal 1° gennaio 2008 € 23,49
rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30.

Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio.

Dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilità, è rideterminato € 43.310,90.

La retribuzione individuale di anzianità, nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento da ciascun dirigente.

La retribuzione di posizione di parte fissa, di cui all'art. 52 del CCNL del 5 marzo 2008 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in € 12.155,61 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

Effetti dei nuovi trattamenti economici (artt. 3 e 6)

I benefici economici indicati nel paragrafo precedente, compresa l'intera retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento, hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.



Tali benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio contrattuale 2008 – 2009, alle scadenze e negli importi previsti dal contratto, mentre agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli emolumenti maturati alla data della cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.

5. Dirigenti ENEA (art.8)

La retribuzione minima mensile dei dirigenti ENEA così come stabilita dall'art. 30 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 nella misura mensile lorda di € 3.840,76. è incrementata dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

dal 1° gennaio 2008 di € 30,44
rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 122,05.

Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Dal 1° gennaio 2009 la retribuzione mensile lorda per 13 mensilità, è rideterminata in € 3.962,81.

Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.

I valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art.30 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2009 nelle misure mensili lorde sotto riportate:

Fascia A € 21,40
Fascia B € 32,30
Fascia C € 42,70
Fascia D € 64,40
Fascia E € 85,80.

I minimi e i massimi di fascia dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 30 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2009 nelle misure lorde mensili sotto riportate:

Fascia A da € 359,40 a € 870,40
Fascia B da € 900,10 a € 1.515,10
Fascia C da € 1.543,40 a € 2.258,40
Fascia D da € 2.317,60 a € 3.000,60
Fascia E da € 3.090,90 a € 3.733,90.

Effetti dei nuovi trattamenti economici (art.9)

I benefici economici di cui all'art. 8 del contratto in esame hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Tali benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio contrattuale 2008 – 2009, alle scadenze e negli importi previsti dal contratto in esame, mentre agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli emolumenti maturati alla data della cessazione dal servizio.



Si precisa che detti incrementi non hanno effetto sull'elemento di maggiorazione della retribuzione di cui all'art.4 del CCNL 7 marzo 2007.

6. Riepilogo voci utili ai fini dell'indennità di buonuscita e di fine rapporto.

Ai fini **dell'indennità di buonuscita** sono valutabili:

- stipendio tabellare
- retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
- retribuzione individuale di anzianità confermata nella misura in godimento.

Ai fini del **trattamento di fine rapporto** sono utili le stesse voci valutabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

Per tutti gli incrementi retributivi utili ai fini del TFS/TFR, nel caso di cessazione dal servizio durante i bienni economici in esame, si dovrà accertare l'avvenuta regolarizzazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dell'iscritto, eventualmente provvedendo, in sede di riliquidazione della prestazione dovuta, al recupero dei contributi non versati a carico degli iscritti.

Per quanto riguarda gli Enti di Ricerca, si ricorda che ai fini dell'indennità di buonuscita sono iscritti a questo Istituto esclusivamente i dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità ed una parte di dipendenti dell'ISPESL (oggi confluito in Inps) che ha optato per la conservazione di tale iscrizione.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Giorgio Fiorino

